



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 23

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

L'Anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **18:30**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

MARTELLI MAURO	Presente
PICCININI TOMAS	Presente
FORTUNA SABRINA	Presente
SPINAROLI MARIA ROSA	Assente
BARANA FERNANDO LUIGI	Presente
TURINA ROBERTO	Presente
ALFIERI GIULIANA	Presente
BINDELLA ALBERTO	Presente
ZILLI PIERLUIGI	Presente
RESIDORI GIANCARLO	Presente
CAMPEDELLI ELENA	Assente
COCOZZA CIRO	Assente
FRIGO PIER FABIO	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO.

Il Sig. MARTELLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ed ha previsto un'articolazione dell'imposta comunale in tre diverse entrate (IMU-TASI-TARI), disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI), la quale rimane quindi in vigore;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- è stata emanata la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443/2019, recante la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- l'Allegato A) alla sopra citata deliberazione ARERA n. 443/2019 riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021, al fine di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) necessario per la determinazione delle tariffe TARI;
- è stata emanata la deliberazione ARERA n. 444/2019, recante le “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- è stata emanata la deliberazione ARERA 52/2020/RIF del 03.03.2020 recante le “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio al procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente”;
- con deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio di durata quadriennale, ossia dal 2022 al 2025;
- con il provvedimento sopra richiamato, l'Autorità ha:
 - confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio 2018-2021 (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
 - previsto inoltre all'art. 28 dell'allegato A (MTR-2) alla deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif:
 - ✓ un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie;
 - ✓ una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- con determinazione n. 2/2021/DRIF del 04.11.2021, ARERA ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

– la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2), continua a prevedere l’attribuzione del compito di validazione in capo all’ente territorialmente competente (ETC);

Preso atto che:

- con deliberazione n. 07 del 05.05.2022 il Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto Ente territorialmente competente (ETC), ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2022-2025;
- il PEF relativo all’anno 2023, per il Comune di Mozzecane, prevede un importo totale di Euro 912.087,28, suddiviso in parte fissa (pari ad Euro 220.294,68) e parte variabile (pari ad Euro 691.792,60);

Considerato che:

- con deliberazione n. 21 del 26.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2022-2025, validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 07 del 05.05.2022 come di seguito indicato in sintesi:

	2021	2022	2023	2024	2025
PEF ARERA					
PARTE VARIABILE	487.044,49 €	642.074,21 €	691.792,60 €	692.236,46 €	695.719,47 €
PARTE FISSA	354.464,40 €	229.902,16 €	220.294,68 €	244.313,88 €	241.973,34 €
TOTALE	841.508,89 €	871.976,37 €	912.087,28 €	936.550,34 €	937.692,81 €

Dato atto che, al fine dell’elaborazione delle tariffe TARI per l’anno 2023 dal totale dei costi variabili del PEF:

- è stato detratto l’importo di Euro 36.305,27 relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 (derivanti da: contributo del MIUR relativo alla TARI 2022 delle scuole del territorio comunale e da incassi anno 2022 derivanti dal servizio di raccolta domiciliare del verde privato) riportato nel Piano Economico Finanziario validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord;
- è stato incrementato per l’importo di Euro 22.508,13 relativo:
 - a) alle riduzioni da concedere alle utenze non domestiche che hanno avviato al riciclo alcuni dei rifiuti prodotti nell’ambito della propria attività, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento TARI vigente, per un importo di Euro 12.289,55;
 - b) alle riduzioni, previste dal Regolamento TARI vigente, da concedere alle utenze domestiche, per un importo di Euro 10.218,58;

Evidenziato che l’art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (commi da 641 a 668);

Atteso che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che l’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede:

- al comma 651, che il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- al comma 652, la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal DPR n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche;
- al comma 654, che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

Ritenuto opportuno mantenere, anche per l'anno 2023, una ripartizione percentuale dei costi tra utenze domestiche (78%) e non domestiche (22%) in linea con le scelte operate nei precedenti esercizi finanziari;

Ritenuto di fissare le rate per l'anno 2023 per il versamento della TARI, in numero di due, con scadenza rispettivamente:

- rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/07/2023;
- rata n. 2 (saldo del dovuto nell'anno), con scadenza al 05/12/2023;
- rata unica entro la scadenza della prima rata;

Stabilito che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

Visti:

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che stabilisce: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 43, comma 11, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, che prevede: "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- il decreto del Ministero dell'interno del 19.04.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 26.04.2023, che dispone al 31.05.2023 il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Preso atto che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

PROPONE

1) di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto:

- della suddivisione del costo totale di Euro 912.087,28 definito dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2023, validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord, suddiviso in parte fissa (pari ad Euro 220.294,68) e parte variabile (pari ad Euro 691.792,60);

3) di dare atto che, al fine dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, dal totale dei costi variabili del PEF:

- è stato detratto l'importo di Euro 36.305,27 relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 (derivanti da: contributo del MIUR relativo alla TARI 2022 delle scuole del territorio comunale e da incassi anno 2022 derivanti dal servizio di raccolta domiciliare del verde privato) riportato nel Piano Economico Finanziario validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord;

- è stato incrementato per l'importo di Euro 22.508,13 relativo:
- c) alle riduzioni da concedere alle utenze non domestiche che hanno avviato al riciclo alcuni dei rifiuti prodotti nell'ambito della propria attività, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento TARI vigente, per un importo di Euro 12.289,55;
- d) alle riduzioni, previste dal Regolamento TARI vigente, da concedere alle utenze domestiche, per un importo di Euro 10.218,58;

4) di approvare, per l'anno 2023, in base ai coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, le seguenti tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche:

- **TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:**

<i>Numero Componenti</i>	<i>Ka * applicato</i>	<i>Tariffa Fissa [€/mq]</i>	<i>Kb* applicato</i>	<i>Tariffa Variabile [€/utenza]</i>
1	0,80	€ 0,3064	0,6	€ 65,3449
2	0,94	€ 0,3600	1,4	€ 152,4715
3	1,05	€ 0,4021	1,8	€ 196,0348
4	1,14	€ 0,4366	2,2	€ 239,5980
5	1,23	€ 0,4711	2,9	€ 315,8338
6 o più	1,30	€ 0,4979	3,4	€ 370,2879

Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare

Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

Alle tariffe di cui sopra dovrà essere aggiunto il Tributo ambientale provinciale del 5%.

Ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, alle utenze domestiche con componenti residenti nel Comune che acquistano, nell'anno di riferimento, pannolini lavabili per i loro bambini di età compresa tra zero e 24 mesi oppure pannolini lavabili, assorbenti lavabili o mooncups lavabili (coppette mestruali) per persone conviventi e residenti, si applica, considerando l'obiettivo diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio, la riduzione del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di riduzione complessiva pari ad € 160,00;

- **TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:**

<i>Categoria e Descrizione</i>	<i>Kc* applicato</i>	<i>Tariffa Fissa €/mq</i>	<i>Kd* applicato</i>	<i>Tariffa Variabile €/mq</i>	<i>Totale Tariffa €/mq</i>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,1717	3,28	0,5156	0,6873
2 Cinematografi e teatri	0,30	0,1288	2,50	0,3930	0,5218
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,2190	4,20	0,6602	0,8792
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,	0,76	0,3263	6,25	0,9824	1,3087
5 Stabilimenti balneari	0,38	0,1632	3,10	0,4873	0,6505
6 Esposizioni, autosaloni	0,34	0,1460	2,82	0,4433	0,5893
7 Alberghi con ristorante	1,20	0,5152	9,85	1,5483	2,0635
8 Alberghi senza ristorante	0,95	0,4079	7,76	1,2197	1,6276

9	Case di cura e riposo	1,00	0,4294	8,20	1,2889	1,7183
10	Ospedali	1,07	0,4594	8,81	1,3848	1,8442
11	Uffici, agenzie	1,07	0,4594	8,78	1,3801	1,8395
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	0,2619	5,03	0,7906	1,0525
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,4251	8,15	1,2810	1,7061
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	0,4766	9,08	1,4272	1,9038
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,3564	6,81	1,0704	1,4268
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	0,4680	8,90	1,3989	1,8669
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	0,4680	8,95	1,4068	1,8748
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,3521	6,76	1,0626	1,4147
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	0,4680	8,95	1,4068	1,8748
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,47	0,2018	4,30	0,6759	0,8777
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,38	0,1632	3,20	0,5030	0,6662
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	2,3916	45,67	7,1786	9,5702
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	2,0824	39,78	6,2528	8,3352
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	1,7003	32,44	5,0990	6,7993
25	Supermercato, pane e pasta, generi alimentari	2,02	0,8673	16,55	2,6014	3,4687
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,6612	12,60	1,9805	2,6417
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	3,0785	58,76	9,2361	12,3146
28	Ipermercati di generi misti	1,56	0,6698	12,82	2,0151	2,6849
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	1,5028	28,70	4,5112	6,0140
30	Discoteche, night club	1,04	0,4465	8,56	1,3455	1,7920

Kc = coefficiente potenziale di produzione

Kd = coefficiente di produzione kg/mq annuo

Alle tariffe di cui sopra dovrà essere aggiunto il Tributo ambientale provinciale del 5%.

5) di procedere all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;

- 6) di dare atto che sull'importo della tassa rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i, pari al 5%;
- 7) di fissare le rate per l'anno 2023 per il versamento della TARI, in numero di due, con la seguente scadenza:
- rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/07/2023;
 - rata n. 2 (saldo del dovuto nell'anno), con scadenza al 05/12/2023;
 - rata unica entro la scadenza della prima rata;
- 8) di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;
- 9) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere all'esecuzione della presente deliberazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

Il Sindaco illustra brevemente la proposta.

Aperta la discussione, il consigliere Residori evidenzia che vi sono stati adeguamenti con un aumento dei costi totali e chiede se sia ancora l'ASL l'autorità tenuta a controllare i registri dove le attività commerciali artigianali, industriali, commercio all'ingrosso indicano le materie prime secondarie, i rifiuti speciali ed anche i pericolosi, che smaltiscono in proprio.

Il Sindaco risponde che il servizio erogato dal pubblico riguarda i rifiuti urbani o assimilabili e da qualche tempo le attività produttive possono scegliere se rivolgersi al servizio pubblico per lo smaltimento di questi rifiuti oppure al privato. Per quanto riguarda invece lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (e non) questi non trovano risposta nel servizio pubblico, ma sono affidati al mercato e ai controlli eseguiti da ARPAV o da altri gruppi specialistici delle Forze dell'Ordine, come ad esempio il NOE, e infine dalla Provincia, che ha anche la competenza di effettuare i controlli amministrativi sulle attività di gestione dei rifiuti.

Il Consigliere Residori chiede se vi è un ritorno economico per il recupero di materie prime che ci sono in isola ecologica, al termine delle attività di riciclo e recupero.

Il Sindaco conferma che c'è un ritorno economico sui materiali del circuito CONAI e chiede al Dott. Bellesini, funzionario del Settore Risorse Interne e Tributi, di specificarne nel dettaglio.

Il dott. Bellesini, funzionario del Settore Risorse Interne e Tributi, precisa che vi è anche il contributo CONAI a tutti i comuni consorziati, sempre tenendo conto della quantità di rifiuti avviati a riciclo e riutilizzo.

Il consigliere Residori aggiunge che servirebbe una massiccia campagna informativa/educativa rivolta ai cittadini sia per una corretta raccolta differenziata, sia per l'utilizzo di prodotti che abbiano un minor impatto ambientale. Ritiene che, per le tariffe, si debba giungere ad una tariffa puntuale e commisurata ai rifiuti prodotti da ogni utente e dichiara che fino a quando non si arriverà ad una tariffa puntuale, il proprio gruppo di minoranza sarà sempre contrario a questo sistema.

Il Sindaco risponde che più volte, in sede di riunioni presso il Consiglio di Bacino Vr Nord (l'Ente che ha la gestione dell'attività dei rifiuti), ha sollecitato per l'affidamento di un sistema a regime e per smettere di continuare ad andare avanti con proroghe su proroghe, come si sta facendo ora con Serit Srl. Precisa che adesso c'è una presidenza presso il Consiglio di Bacino e durante l'ultima assemblea si doveva votare lo Statuto della nuova società che dovrebbe ricevere l'affidamento in house e la relativa Convenzione. Non si è proceduto alla votazione, perché alcuni comuni hanno preso tempo per esaminare i documenti citati. La votazione pertanto aggiunge, dovrebbe svolgersi con la prossima riunione in programma la settimana successiva alla odierna seduta consiliare. Precisa inoltre che nello Statuto è previsto che il Consiglio di Bacino si occuperà di redigere il piano finanziario per la gestione integrata dei rifiuti (quello che per adesso compete ai comuni), mentre i comuni consorziati continueranno sempre ad avere la competenza per approvare i piani tariffari. Ribadisce che l'approvazione dello Statuto della nuova società affidataria in house e la relativa convenzione saranno i punti di partenza per uscire dalla logica del tributo ed applicare a tutti i comuni consorziati, e quindi anche il Comune di Mozzecane, la tariffa puntuale. Precisa che si sta trattando la cessione del ramo d'azienda di Serit S.r.l., l'attuale società affidataria del servizio di raccolta e trasporto RSU, per tutti i comuni consorziati al Consiglio di Bacino Vr Nord, ma precisa anche di non sapere nulla in dettaglio di questo aspetto, poichè è una questione di cui si sta occupando il Comitato del Consiglio di Bacino Vr Nord.

Esauriti la discussione, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti 10

Con voti favorevoli 8

Contrari 2 (Residori e Frigo)

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti 10

Con voti favorevoli 8

Contrari 2 (Residori e Frigo)

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
MARTELLI MAURO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario
GOBBI LUCIANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.